



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento

Emanato con D.R. n. 341 del 1 giugno 2020

Art. 1 - Oggetto

1. Al fine di assicurare una programmazione didattica qualificata, l'ottimale e razionale utilizzo del personale in servizio nonché delle risorse disponibili, il presente regolamento (d'ora in avanti, "**Regolamento**") disciplina:
 - a) le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato in servizio, compresi gli incarichi di insegnamento di cui all'art.6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Definizioni

Nel Regolamento, la locuzione:

1. "**Docente**" designa il professore ordinario, il professore associato, il ricercatore di ruolo come definito al punto 4 che segue, il ricercatore a tempo determinato come definito al punto 5 che segue, il professore a contratto (come indicato nel successivo articolo 14);
2. "**Professore**" designa il professore ordinario ed il professore associato;
3. "**Ricercatore**" designa il ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di cui al punto 4 che segue ed il ricercatore a tempo determinato come definito dal punto 5 che segue;
4. "**Ricercatore di ruolo**" designa il ricercatore di ruolo a tempo indeterminato ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
5. "**Ricercatore a tempo determinato**" designa il ricercatore disciplinato dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e comprende, salvo che sia diversamente indicato, sia il tipo "A" che il tipo "B";
6. "**Professore a contratto**", ai fini del presente regolamento, designa il docente con cui viene stipulato un contratto ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010;
- "**attività didattica**" designa, complessivamente, l'attività didattica frontale, integrativa e l'attività di servizio agli studenti. A tal fine:
 - a) "**attività didattica frontale**" comprende lezioni, incluse quelle di tipo sperimentale anche in via telematica, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea e laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato, precorsi e corsi di recupero, attività laboratoriali, visite ed esperienze sul campo, purché svolte nell'ambito di attività in aula - come definita di seguito - e approvate dai Consigli dei Corsi di Studio;
 - b) "**attività didattica Integrativa**" comprende tutte le attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, il supporto alle esercitazioni, alla redazione e alla correzione dei temi d'esame, il tutoraggio agli studenti, l'assistenza in laboratorio;
 - c) "**attività di Servizio agli Studenti**" comprende le prove di accesso, le prove in itinere, tutte le attività connesse con gli esami e le prove di verifica del profitto, l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca, la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione delle attività didattiche svolte al di fuori delle attività in aula;



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

8. **“Aula”** designa gli spazi interni o esterni agli immobili universitari, anche virtuali, che vedano la presenza simultanea e interattiva di un docente e di un gruppo di studenti e in cui si svolge attività didattica coerente con gli obiettivi formativi del corso, prevista espressamente nel percorso formativo del corso e deliberata dal Consiglio di corso di studio con passaggio di conoscenze/abilità anche con modalità didattiche innovative e interattive.

TITOLO I – Programmazione dell’attività didattica, obblighi istituzionali dei Professori e dei Ricercatori dell’Ateneo ed obblighi generali

Art. 3 – Programmazione dell’attività didattica dei Professori e dei Ricercatori

1. La programmazione dell’attività didattica deve garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa approvata per l’anno accademico dagli Organi di governo e il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio.
2. Al fine di garantire il rispetto del requisito di docenza per l’accREDITAMENTO di tutti i corsi di studio, l’attribuzione dell’attività didattica per la copertura degli insegnamenti di competenza (d’ora in avanti, **“Incarichi didattici”** o, al singolare, **“Incarico didattico”**) è determinata annualmente su proposta dei Consigli di corso di studio. A tal fine essi si coordinano, attraverso il supporto o su iniziativa dei servizi didattici di Ateneo, in modo da formulare proposte sostenibili sia in termini di impegno orario di ciascun Professore e Ricercatore sia in termini di docenti di riferimento.
3. I Consigli di Dipartimento conferiscono gli incarichi didattici, proposti dai Consigli di Corso di Studio, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, dello Statuto e del Regolamento Didattico.
4. Ciascun Professore è tenuto a riservare annualmente all’attività didattica non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito, di cui 120 ore annue di attività didattica frontale (se in regime di tempo pieno) e 80 ore annue di attività di didattica frontale (se in regime di tempo definito).

L’attività didattica, relativa agli incarichi didattici del settore scientifico disciplinare di appartenenza, dovrà essere attribuita prioritariamente dal Dipartimento agli insegnamenti curriculari nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.

Qualora più Professori o più Ricercatori si rendano disponibili per la titolarità dello stesso Incarico Didattico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, primo periodo, il Consiglio di Corso di Studio, procede alla valutazione comparativa nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, ai fini della deliberazione del Consiglio di Dipartimento:

- a) settore scientifico disciplinare di appartenenza;
- b) rivestire il ruolo di docente di riferimento ai fini dei requisiti di docenza;
- c) curriculum vitae.

5. Qualora le ore dell’attività didattica frontale nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato non consentano l’assolvimento da parte di un Professore dell’Ateneo dell’obbligo minimo di ore annue di cui al precedente comma 4, viene verificata la possibilità di svolgimento di Incarichi Didattici del medesimo settore scientifico disciplinare e, in subordine, del medesimo settore concorsuale in attività Didattiche presso altre macroaree dell’Ateneo e di un eventuale impegno in altre sedi universitarie, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 6, comma 11, legge 30 dicembre 2010 n. 240.
6. Lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altri Atenei è subordinata alla verifica, da parte del Direttore del Dipartimento, del regolare assolvimento dell’attività didattica nell’Università degli Studi di Brescia. È fatto salvo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento in merito al regime delle



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

incompatibilità.

7. Non è consentito procedere al conferimento di incarichi d'insegnamento, ad eccezione degli affidamenti a titolo gratuito ad esperti di alta qualificazione compresi gli incarichi a dipendenti di Ente convenzionato, in presenza di Professori dell'Ateneo del medesimo Settore scientifico disciplinare dell'insegnamento qualora questi abbiano un carico didattico inferiore a quello previsto dal Regolamento, salvo motivata delibera del Consiglio di Dipartimento.
8. Ai Professori e Ricercatori che non saranno in servizio nell'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento possono essere affidati incarichi in qualità di docenti esterni ai sensi dell'art. 23 c. 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
9. I Ricercatori di ruolo svolgono ogni anno attività didattica integrativa e attività di servizio agli studenti fino a un massimo di 350 ore, se in regime di impegno a tempo pieno, e di 200 ore, se in regime di impegno a tempo definito.
10. Ai Ricercatori di Ruolo che hanno svolto tre anni di attività didattica Integrativa, previo consenso, sono affidati Incarichi Didattici e moduli curriculari nell'ambito della programmazione dell'attività didattica formulata dai Consigli di Corso di Studio, appositamente retribuiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri stabiliti dai competenti organi ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
11. Ai Ricercatori affidatari di incarico d'insegnamento di un corso ufficiale è conferito il titolo di Professore Aggregato, per l'anno accademico in cui svolgono il corso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 23 legge 30 dicembre 2010, n. 240.
12. I Ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento dell'attività didattica:
 - a) trecentocinquanta ore complessive per i ricercatori di tipo "A" in regime di tempo pieno, fino a un massimo di sessanta ore annue dedicate all'attività didattica frontale;
 - b) duecento ore complessive per i ricercatori di tipo "A" in regime di tempo definito, fino a un massimo di quaranta ore annue dedicate all'attività didattica frontale;
 - c) trecentocinquanta ore complessive per i ricercatori di tipo "B", di cui un monte ore compreso tra un minimo di sessanta ore annue e un massimo di centoventi ore annue dedicate all'attività didattica frontale;
 - d) duecento ore complessive per i ricercatori di tipo "B" in regime di tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di quaranta ore annue e un massimo di ottanta ore annue dedicate all'attività didattica frontale.
13. Ai Ricercatori a tempo determinato possono essere affidati Incarichi Didattici retribuiti relativamente ad eventuali ore aggiuntive rispetto all'impegno didattico frontale massimo di cui al precedente comma 12.
14. In ogni caso, le procedure di conferimento degli Incarichi Didattici a Professori e Ricercatori dell'Ateneo sono definite da ciascun Dipartimento nel rispetto dei principi espressi nel Regolamento e, in particolare, in questo articolo e della trasparenza delle procedure.

Art. 4 - Differenziazione dei compiti didattici

Il Rettore, con proprio decreto, su domanda dei Professori e dei Ricercatori interessati e acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento, autorizza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, legge 30 dicembre 2010 n. 240 una differenziazione dell'attività didattica in base alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento nonché in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Art. 5 – Modalità didattiche

1. L'attività di didattica frontale è impartita nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e in coerenza con gli obiettivi formativi di apprendimento previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e sono regolarmente autocertificate secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 1.

Art. 6 - Obblighi connessi all'attività didattica

1. Ciascun Professore e Ricercatore attua i principi e le regole definiti dall'Ateneo per l'assicurazione della qualità.
2. Ciascun Professore e Ricercatore è tenuto a svolgere personalmente gli incarichi didattici attribuiti, in relazione ai crediti assegnati ed alle ore ad essi corrispondenti secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del corso, attenendosi alle disposizioni dettagliate nel Regolamento Didattico di Ateneo e a partecipare agli appelli d'esame dell'anno accademico di riferimento.
3. L'attività didattica comprende l'obbligo di utilizzo di modalità e strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, ivi compresa la firma digitale dei verbali della prova di verifica.
4. Ciascun Professore e Ricercatore è tenuto a:
 - a) aggiornare le informazioni relative al programma degli insegnamenti di cui è titolare mediante le modalità stabilite dall'Ateneo;
 - b) assicurare il numero previsto di ore di ricevimento, il cui orario deve essere pubblicato sul sito e rendersi disponibile con puntualità agli incontri con gli studenti;
 - c) definire le date degli appelli in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo le regole in uso in ciascun Dipartimento;
 - d) compilare e aggiornare la propria pagina personale e il syllabus dei propri insegnamenti sul sito *web* istituzionale di Ateneo;
 - e) verificare, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico del corso di studio, la frequenza degli studenti nei casi in cui essa sia obbligatoria;
 - f) compilare il registro delle lezioni di cui al successivo articolo 7;
 - g) concludere tempestivamente la procedura di verbalizzazione degli esiti con firma digitale rispetto alla conclusione della prova (esami orali o che non prevedono pubblicazione degli esiti) oppure rispetto alla scadenza assegnata agli studenti per prendere visione dell'esito (prove scritte con pubblicazione degli esiti);
 - h) rispettare il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il Codice di condotta per la tutela della dignità della persona dell'Ateneo;
 - i) garantire la riservatezza come indicato all'art. 21 del presente Regolamento;
 - j) avvisare con la massima tempestività le strutture competenti in caso di impedimento a svolgere l'attività didattica programmata.
5. Il caso di mancata possibilità ad erogare con continuità gli Incarichi Didattici attribuiti, il Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studi, o suo delegato, adotterà necessari e opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Autocertificazione e verifica delle attività

1. Ciascun Docente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, è tenuto ad autocertificare, in modalità digitale, l'effettivo svolgimento degli Incarichi Didattici attribuiti. A tal fine, è tenuto a compilare un registro delle lezioni degli Incarichi Didattici attribuiti dal Consiglio di Dipartimento, in cui dovranno essere annotati gli argomenti trattati giornalmente e gli orari di svolgimento. I Professori ed i Ricercatori dell'Ateneo sono inoltre tenuti a compilare un consuntivo degli Incarichi Didattici attribuiti.
2. Il registro delle lezioni deve essere completato entro quindici giorni dalla conclusione degli Incarichi Didattici attribuiti.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

3. Il Docente è tenuto a giustificare al Direttore del Dipartimento eventuali differenze tra le ore previste nell'incarico attribuito e quelle effettivamente erogate.
4. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del corso di studio o suo Delegato, dopo aver verificato che le ore di attività didattica svolte siano congruenti con il numero di ore affidate, convalida il registro entro trenta giorni successivi al completamento del registro.
5. Il consuntivo degli Incarichi Didattici attribuiti deve essere compilato entro quindici giorni dal termine dell'anno accademico al Direttore di Dipartimento di afferenza del Docente per le verifiche di competenza da parte del Direttore di Dipartimento.
6. Hanno accesso ai registri delle lezioni il Direttore di Dipartimento di afferenza del corso di studio, il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, il Presidente del Corso di studio, l'ufficio personale docente.

TITOLO II – Conferimento di incarichi a docenti esterni

Art. 8 - Conferimento degli Incarichi Didattici per gli insegnamenti vacanti

1. Qualora, conferiti gli Incarichi Didattici ai sensi del precedente articolo 3, risultino insegnamenti vacanti e purché i Professori e Ricercatori dell'Ateneo appartenenti ai rispettivi settori scientifico-disciplinari assolvano il regolare carico didattico previsto dal menzionato articolo 3, il Consiglio di Dipartimento avvia le procedure per la copertura di tali insegnamenti secondo il seguente ordine:
 - a. affidamenti a titolo gratuito ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum vitae* scientifico o professionale (art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240), ovvero affidamenti a titolo gratuito a docenti di altri Atenei, anche stranieri;
 - b. contratti stipulati con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 2010 n. 240) o contratti stipulati con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - c. affidamento a titolo oneroso a docenti di altri Atenei;
 - d. contratti stipulati con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali al fine di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio (art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010 n. 240).

**Art. 9 – Affidamento diretto ad esperti di alta qualificazione
(art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010 n. 240)**

1. L'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010 n. 240 può stipulare, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici ed enti di ricerca, contratti di insegnamento (d'ora in avanti, "**Contratto per Esperti**" o, al plurale, "**Contratti per Esperti**") che comportano l'incarico di svolgimento di attività didattica a titolo gratuito o oneroso al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo *curriculum vitae* scientifico o professionale.
2. I Contratti per Esperti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il cinque per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La verifica della congruità del *curriculum vitae* scientifico o professionale con l'incarico oggetto del Contratto per Esperto è effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo il quale può predeterminare i requisiti necessari per la valutazione.
4. I Contratti per Esperti stipulati sulla base di convenzioni con enti pubblici ed enti di ricerca sono stipulati a seguito di procedura di valutazione selettiva come previsto all'articolo 10 che segue.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Art. 10 – Affidamento senza oneri per l’Ateneo nell’ambito di convenzioni con enti pubblici o privati

1. Insegnamenti che comportano lo svolgimento di attività didattica possono essere affidati senza oneri per l’Ateneo a dipendenti esperti di Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Tale affidamento avviene a seguito di una procedura selettiva avviata con avviso:
 - a) predisposto sulla base di quanto indicato all’articolo 13 che segue;
 - b) emanato dal Direttore del Dipartimento competente;
 - c) reso pubblico all’albo pretorio dell’Ateneo.
2. Per le esigenze connesse alla formazione in ambito sanitario, possono essere affidati incarichi didattici senza oneri al personale dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 d.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e secondo le modalità previste negli appositi Accordi stipulati tra l’Ateneo e le strutture sanitarie.
3. Gli affidamenti senza oneri di cui al comma 2 che precede hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di tre anni, previa valutazione positiva dell’attività didattica svolta.
4. Il rinnovo può avvenire purché vi siano i presupposti previsti dalla normativa vigente ossia rimangano inalterati l’attività assegnata e l’impegno richiesto al titolare. Il rinnovo deve inoltre intervenire in continuità con il precedente affidamento, previa verifica:
 1. della persistenza delle originarie esigenze didattiche;
 2. della mancanza di disponibilità da parte di Docenti universitari a svolgere l’incarico senza oneri;
 3. della valutazione positiva espressa dalla struttura di riferimento sull’attività didattica eseguita nell’anno accademico precedente espressa anche in funzione dei risultati dei questionari degli studenti e dell’adempimento degli obblighi contrattuali.
5. I dipendenti degli Enti convenzionati titolari di incarichi didattici sono tenuti a comunicare all’Ateneo eventuali variazioni intervenute nel rapporto di dipendenza con l’Ente convenzionato. L’assenza di un rapporto di dipendenza con l’Ente convenzionato durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica comporta la decadenza dell’incarico.

Art. 11– Affidamento diretto a Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama – Internazionalizzazione (art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 2010 n. 240)

1. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum vitae* del candidato nel sito *web* dell’Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione di insegnamenti che comportano lo svolgimento dell’attività didattica a mezzo stipulazione di un contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell’ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi esterni finalizzati.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Art. 12 - Supplenze a titolo gratuito o oneroso a professori/ricercatori di altro Ateneo

1. Tali affidamenti avvengono a seguito di una procedura selettiva avviata con avviso:
 - a) predisposto sulla base di quanto indicato all'articolo 13 che segue;
 - b) emanato dal Direttore del Dipartimento competente;
 - c) reso pubblico all'albo pretorio dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo competente per la valutazione delle domande e della qualificazione dei titoli presentati dai candidati alla selezione, e si organizza per garantire il corretto svolgimento della procedura. Il Direttore del Dipartimento può costituire un'apposita commissione. La valutazione comparativa avviene tenendo conto nell'ordine:
 - a) appartenenza al medesimo Settore scientifico disciplinare dell'insegnamento;
 - b) ruolo ricoperto dal candidato;
 - c) curriculum vitae.
3. Le supplenze saranno conferite mediante valutazione comparativa esclusivamente a professori universitari di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento bandito, o – in subordine - di settore compreso nello stesso macrosettore concorsuale, secondo i criteri di priorità di cui all'art. 3, c. 4.
4. Le domande dei docenti e ricercatori appartenenti ad altra Università devono essere corredate dal nulla osta della sede di appartenenza o dalla copia della relativa richiesta, qualora detto nulla osta non venga tempestivamente rilasciato.

Art. 13 – Contratti a titolo oneroso stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 210 n. 240

1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, è possibile stipulare contratti di insegnamento a titolo oneroso (d'ora in avanti "**Contratto oneroso**" o, al plurale, "**Contratti onerosi**") che comportano lo svolgimento dell'attività didattica, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrino nelle tipologie di cui agli articoli 9, 10 e 11 che precedono.
2. I Contratti Onerosi sono stipulati previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati nel successivo comma 5 e la pubblicità degli atti, nel rispetto del Codice Etico.
3. La procedura di valutazione comparativa è indetta con apposito bando o avviso, emanato dal Direttore del Dipartimento competente e reso pubblico sull'albo pretorio dell'Ateneo.

Il bando, prevede:

- a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla selezione nonché quelli previsti per l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione;
- b) il corso di laurea, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero di crediti formativi, l'oggetto e l'impegno orario dell'attività didattica frontale;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione del bando sull'albo pretorio dell'Ateneo;
- d) la data iniziale e finale previste per lo svolgimento dell'attività didattica;
- e) il compenso orario;
- f) le ore su cui viene parametrato l'eventuale compenso;
- g) i doveri del titolare dell'incarico oggetto del Contratto oneroso;
- h) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- i) il richiamo al codice etico dell'Ateneo;



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

- j) l'incompatibilità con l'incarico per coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che pubblica il bando ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - k) le modalità di pubblicazione della graduatoria nonché i termini per proporre ricorso;
 - l) il rinvio alle norme vigenti e a quelle del Regolamento per tutto ciò che non sia previsto espressamente dal bando;
 - m) la qualificazione e l'esperienza professionale e/o scientifica che il candidato deve possedere;
 - n) la presentazione dei titoli professionali;
 - o) il nominativo del responsabile del procedimento della procedura selettiva previsto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) *curriculum vitae* dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - b) autocertificazione relativa ai risultati dei questionari degli studenti in merito a tutte le valutazioni della didattica svolta negli ultimi tre anni accademici presso Atenei italiani. Qualora l'attività sia stata svolta presso questo Ateneo, tali risultati saranno acquisiti d'ufficio previa autorizzazione dell'interessato; qualora l'attività didattica sia stata svolta presso Atenei privati, sarà consegnata apposita documentazione;
 - c) autocertificazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali relativa all'attività didattica pregressa;
 - d) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura.
5. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo competente per la valutazione delle domande e della qualificazione dei titoli accademici, scientifici e professionali presentati dai candidati alla selezione, e si organizza per garantire il corretto svolgimento della procedura. Il Direttore del Dipartimento può costituire un'apposita commissione.
La valutazione comparativa avviene tenendo conto nell'ordine i seguenti titoli purché pertinenti all'attività da svolgere:
- a) titoli acquisiti (dottorato di ricerca, possesso abilitazione scientifica nazionale per il settore di riferimento, assegni di ricerca, master specifici, laurea, certificazioni linguistiche);
 - b) attività didattica già svolta in ambito accademico;
 - c) esperienze professionali che abbiano attinenza con l'insegnamento;
 - d) attività scientifica svolta nell'ambito del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento.
6. Ultimate le procedure selettive, e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del bando, vengono definite le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
7. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o risoluzione del contratto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
8. L'esito della procedura comparativa è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

Art. 14 – Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23 legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Regole comuni

- 1. Gli incarichi di cui all'art. 23 legge 30 dicembre 2010 n. 240 sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo (d'ora in avanti, "**Contratti**" o, al singolare, "**Contratto**") e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari
- 2. Ai Contratti si applicano ai fini fiscali le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero professionali.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

3. I Contratti devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, dei termini d'inizio e di fine rapporto, i diritti e doveri del docente, l'eventuale compenso previsto, le cause di risoluzione del rapporto.
4. I contratti disciplinati dall'art. 23, comma 1 e 3, legge 30 dicembre 2010 n. 240 sono stipulati dal Rettore mentre quelli disciplinati dal medesimo art. 23, comma 2, sono stipulati dai Direttori di Dipartimento.
5. La firma dei contratti avviene in modalità digitale.
6. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 3, i contratti hanno durata annuale, con riferimento all'anno accademico.
7. Allo stesso titolare del contratto non possono essere affidate attività didattiche per più di duecento ore, nel medesimo anno accademico.
8. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidate attività didattiche, compatibili con l'attività di ricerca, per non più di sessanta ore previa autorizzazione del responsabile dell'attività di ricerca.
9. Coloro che stipulano con l'Ateneo un contratto possono avvalersi, sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'ultimo anno per il quale è stato stipulato il contratto, del titolo di "professore" accompagnato dall'indicazione "a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento.
10. Le informazioni essenziali relative al contratto sono pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* di Ateneo.

Art. 15 – Ulteriori obblighi e opportunità dei titolari di incarichi didattici

1. Oltre al rispetto di quanto previsto all'art. 6, i titolari di incarichi didattici garantiscono il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento di Salute e Sicurezza dell'Ateneo.
2. Tutte le attività formative devono essere riportate nel relativo registro delle attività. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al Docente, la validazione del registro informatico da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del corso di studio.
3. I titolari di incarichi che comportano lo svolgimento dell'attività didattica fanno parte dei Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. I titolari di incarichi che comportano lo svolgimento dell'attività didattica possono svolgere attività di ricerca, partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.

Art. 16 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico e gli aventi diritto è determinato dal Consiglio di Amministrazione in adempimento delle norme vigenti applicabili e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Possono essere avviate procedure che comportano lo svolgimento dell'attività didattica a personale esterno nei limiti del budget assegnato al Dipartimento.
3. La liquidazione del compenso al personale esterno per gli incarichi di didattica ufficiale avviene in unica soluzione al termine dell'ultima sessione straordinaria di esami. Per quanto riguarda gli incarichi di didattica integrativa e di supporto alla didattica liquidati al personale esterno, nonché gli incarichi retribuiti ai ricercatori dell'Ateneo e ai ricercatori in servizio presso altri Atenei, la liquidazione del compenso avviene al termine dell'attività didattica assegnata previa acquisizione dell'autorizzazione alla liquidazione da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del corso che attesta il regolare svolgimento dell'attività didattica.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

4. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, deve essere fornita adeguata giustificazione e il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Titolo III - Incarichi per attività didattica Integrativa

Art. 17 - Incarichi per attività didattica Integrativa

1. I Consigli di Dipartimento possono affidare incarichi relativi alla attività di didattica Integrativa, sussidiaria e/o complementare degli insegnamenti ufficiali, a cui non possano provvedere con proprio personale docente, a dottori e dottorandi di ricerca, a soggetti in possesso del diploma di specializzazione, ai titolari di assegni per ricerche di carattere nazionale e/o internazionale di durata pluriennale, a soggetti esterni di comprovata capacità e qualificazione scientifica e professionale.
2. Per i dottorandi, gli specializzandi e i titolari di assegni di ricerca l'impegno orario dovrà essere compatibile con l'attività di studio e di ricerca e non potrà in alcun caso superare il limite di quaranta ore per i dottorandi e specializzandi e sessanta ore per gli assegnisti per anno accademico previa autorizzazione del responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca. Per tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle precedenti categorie il limite è fissato in cento ore per anno accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle risorse appositamente assegnate nel *budget* annuale assegnato dal Consiglio di Amministrazione, attribuisce gli incarichi di cui al comma 1 attraverso la stipulazione di un contratto (d'ora in avanti, "**Contratti Integrativi o di Supporto**"), previo espletamento di procedure di selezione ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ateneo.
4. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo possono partecipare alla selezione, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e compatibilmente con l'impegno di studio ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso orario relativo ai Contratti Integrativi o di Supporto.
6. I titolari di Contratti Integrativi o di Supporto garantiscono lo svolgimento dei loro compiti coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio e autocertificano i compiti assegnati nei registri di cui al precedente art. 7.
7. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività prevista nei Contratti Integrativi o di Supporto e presupposto per la liquidazione del compenso, in unica soluzione, la validazione dei registri da parte del Direttore di Dipartimento di afferenza del corso, previa attestazione dei titolari di Contratti Integrativo o di Supporto, che certifica il regolare svolgimento della predetta attività.
8. L'irregolare attestazione di svolgimento dell'attività prevista dai Contratti Integrativi o di Supporto integra la fattispecie di inadempimento della prestazione, con eventuale richiesta risarcitoria da parte dell'Ateneo nonché esclusione da successive procedure di selezione.
9. I Contratti Integrativi o di Supporto hanno durata annuale con riferimento all'anno accademico.

Titolo IV - Disposizioni comuni

Art. 18 – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi connessi allo svolgimento dell'attività didattica affidata comporterà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

l'applicazione delle conseguenze, anche disciplinari, previste dell'ordinamento vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dei Titoli II e III la mancata presentazione dei registri delle lezioni, l'incompleta compilazione del Syllabus rilevata dalle pagine pubbliche del sito *web* di Ateneo e gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali sono motivo di esclusione da successive procedure di selezione bandite dall'Ateneo.
3. Nel caso di grave inadempimento il rapporto può essere risolto previa adozione di decreto rettorale, su richiesta motivata del Direttore di Dipartimento.

Art. 19 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli affidamenti previsti nel Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Gli affidamenti previsti dal presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e s.m.i.
3. Gli affidamenti e gli incarichi di cui al Regolamento devono essere conferiti secondo i criteri stabiliti dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Codice Etico e, per i Professori ed i Ricercatori dell'Ateneo, anche secondo le disposizioni previste nel regolamento dell'Ateneo che disciplina le incompatibilità.

Art. 20 - Trattamento previdenziale ed assistenziale

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 ss., legge 8 agosto 1995 n. 335 e s.m.i.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'art. 5 d.lgs.23 febbraio 2000 n. 38, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali - l'Università degli Studi di Brescia - sede legale Piazza Mercato 15 – 25121 Brescia è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore; a tutela del trattamento e dell'utilizzo degli stessi è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO).
L'Ateneo tratta i dati per le finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula del contratto. I dati conferiti dai candidati idonei vengono conservati per dieci anni dall'eventuale stipula del contratto. I soggetti interessati possono fare valere i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, nei confronti dell'Università degli Studi di Brescia.
2. I docenti si impegnano a:
 - garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo;
 - non divulgare dati e informazioni a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura;
 - utilizzare i dati e le informazioni acquisite esclusivamente nell'ambito dell'incarico ricevuto.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

Art. 22 - Norme finali

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione ed è reso immediatamente pubblico sul sito *web* di Ateneo.
2. A decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione le norme del Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di attività didattica, Incarichi Didattici e incarichi che comportano lo svolgimento dell'attività didattica contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi.
3. Sono fatte salve tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento.